



Ministero dell'Istruzione



UNIONE EUROPEA  
Fondo europeo di sviluppo regionale



Ministero dell'Istruzione

**Istituto Comprensivo Statale "G. Cavalcanti"**

Via Cavalcanti 11 – 20098 San Giuliano Milanese - Tel. 02 9848341

Cod.fisc: 80124230154 – Cod.iPA: istsc\_miic8em00q – Cod.univoco: UFEBXL - Sito: [www.icscavalcanti.it](http://www.icscavalcanti.it)

E-mail: [segreteria@icscavalcanti.it](mailto:segreteria@icscavalcanti.it); [miic8em00q@istruzione.it](mailto:miic8em00q@istruzione.it) - PEC: [miic8em00q@pec.istruzione.it](mailto:miic8em00q@pec.istruzione.it)

Circolare n. 108

San Giuliano M.se, 04 Aprile 2022

**OGGETTO: Nuove indicazioni sulla gestione dei casi COVID-19 nella scuola**

Si porta a conoscenza che il Decreto legge n. 24 del 24 marzo 2022 ha aggiornato le modalità di gestione dei contatti con casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2.

Vengono introdotte nuove disposizioni per la gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-Cov-2 nel sistema scolastico dal 1° aprile 2022 fino al termine dell'anno scolastico.

Si invita il personale e le famiglie degli alunni a seguire le indicazioni che l'Istituto comunicherà nelle situazioni previste. Si riassumono, di seguito, le nuove indicazioni sulla gestione dei casi Covid a scuola introdotte dal D.L. n. 24 del 24/03/2022.

**DURATA DELLA QUARANTENA E DELL'ISOLAMENTO PER IL PERSONALE SCOLASTICO E PER GLI ALUNNI PER CASI EXTRASCOLASTICI**

**L'isolamento dei positivi**

Il decreto approvato dal Consiglio dei ministri e approvato in Gazzetta ufficiale il 24 marzo recita: *"A decorrere dal 1° aprile 2022 è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura dell'isolamento per provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto risultate positive al Sars-CoV-2, fino all'accertamento della guarigione"*. Tradotto in parole più semplici significa che le persone positive a un test antigenico, molecolare o autosomministrato devono restare in isolamento fino al successivo test che ne attesti la negatività.

I vaccinati dovranno restare almeno 7 giorni in isolamento e poi potranno fare un test.

I non vaccinati dovranno restare in isolamento per almeno 10 giorni, al termine dei quali potranno fare un tampone.

Le persone sintomatiche dovranno attendere almeno tre giorni dalla scomparsa dei sintomi per verificare la loro guarigione attraverso un test.

**Contatti stretti in auto sorveglianza**

Per chi ha avuto un contatto stretto con un positivo al Covid, spiega il decreto, *"è applicato il regime dell'auto sorveglianza, consistente nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo Ffp2, al chiuso o in presenza di assembramenti fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con un contagiato"*. Alla prima comparsa dei sintomi, inoltre, bisogna *"effettuare un test"*

*antigenico rapido o molecolare, anche presso centri privati abilitati". Se dopo cinque giorni si è ancora sintomatici il tampone va ripetuto "al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto".*

### **Segnalazione casi Positivi**

I tamponi positivi vanno tempestivamente segnalati a: segnalazione.covid@cavalcantionline.it  
**ATTENZIONE NON SONO AMMESSI TEST AUTOSOMMINISTRATI (FATTI A CASA).**

### **GESTIONE CASI COVID A SCUOLA**

**A partire dal 1° aprile** le lezioni continuano in presenza a prescindere dal numero di alunni positivi presenti in classe. **In presenza di almeno 4 alunni positivi** è previsto:

- **utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2** da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di età per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19.
- **alla prima comparsa dei sintomi** e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, **va effettuato un test antigenico rapido o molecolare**, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione.

### **DAD PER GLI ALUNNI POSITIVI AL COVID**

Gli alunni positivi al Covid possono seguire l'attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su **richiesta della famiglia accompagnata da specifica certificazione medica** attestante le condizioni di salute dell'alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alla didattica digitale integrata.

### **RIENTRO DOPO INFEZIONE DA SARS-COV-2 CON ESITO TAMPONE NEGATIVO**

Per il rientro a scuola è necessario esibire o l'attestazione di fine isolamento rilasciata da ATS o il referto dell'esito negativo del tampone naso-faringeo antigenico o molecolare, unito all'attestazione di inizio isolamento rilasciata da ATS e da evidenza dello status vaccinale ove necessario.

Inoltre fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021-2022, continuano ad applicarsi le seguenti misure di sicurezza:

- è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva, fatta eccezione per i bambini sino a sei anni di età, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;
- è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
- resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi all'infezione da SARS-CoV-2 o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla Circolare del Ministero dell'Istruzione al D.L.24/2022, allegati alla presente.

### **Si ribadisce particolare l'importanza di:**

- rispettare i comportamenti protettivi (uso della mascherina, distanziamento, igiene delle mani);
- evitare di frequentare la scuola in caso di presenza di sintomi compatibili con il virus;
- rispettare le disposizioni per il rientro in comunità.

Allegati:

1. Circolare n.410 del 29 marzo 2022
2. <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/03/24/22G00034/sg>

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

*Prof.ssa Stefania Ruberto*

*Firmato ai sensi dell'art.3 co.2 Dlgs.39/93*